

## Registro Telematico: sospensione attività per oltre 12 giorni



Rispetto alla precedente versione, il paragrafo 2.7 inserisce una nuova funzionalità nel caso di **interruzione dell'attività superiore ai 12 giorni**.

Al riguardo, è previsto che:

- nel caso in cui l'interruzione dell'attività:
  - sia superiore ai 12 giorni (ad esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, etc.);
  - se l'esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori;
- il Registratore Telematico deve prevedere **la possibilità di predisporre l'invio di un evento di tipo "fuori servizio", codice 608** (magazzino/periodo di inattività), per comunicare al sistema l'inizio del periodo di inattività.

In questo caso il RT tornerà "*In servizio*" alla prima trasmissione utile.

In sostanza, **nel caso di interruzione di attività per:**

- chiusura stagionale;
- ferie;
- chiusura per eventi eccezionali (ristrutturazione);
- qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione;

**non causata da malfunzionamenti tecnici dell'apparecchio** è necessario **comunicare al sistema l'inizio del periodo di inattività impostando l'RT in modalità "fuori servizio", con il codice: 608.**

## Modalità di comunicazione:

La comunicazione del codice "608" può essere effettuata

- **direttamente dal registratore stesso**

L'invio di un evento di tipo "fuori servizio" avviene in questo modo:

- digitare "4 -> CHIAVE -> 9900 -> TOTALE";
- con il tasto "SUBTOTALE" scorrere le opzioni fino al menù "FUORI SERVIZIO" e confermare con "TOTALE";
- impostare "608" come "CODICE DETTAGLIO" e confermare con "TOTALE";
- inserire eventuali note (opzionale) e confermare con "TOTALE";

- **mediante il cassetto fiscale:**

- dell'impresa;
- anche a mezzo di un intermediario abilitato.



## **Decorrenza**

Con riferimento alla decorrenza, secondo quanto precisato al paragrafo 1.2 del provvedimento, la nuova versione 11 deve essere

- rispettata **obbligatoriamente nei nuovi modelli che presentano istanza di approvazione dal 1° luglio 2023;**
- per i modelli già approvati le predette specifiche tecniche devono essere rispettate obbligatoriamente solo nel caso di **presentazione di istanza di variante successivamente al 30 giugno 2023.**

Coerentemente, sembra potersi inferire che nessun adeguamento deve essere effettuato sugli RT già approvati fino al 30 giugno 2023 ed in uso dagli operatori relativamente alla comunicazione del periodo di inattività superiore a 12 giorni.